

COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE AFFARI COSTITUZIONALI ED ISTITUZIONALI; PUBBLICA AMMINISTRAZIONE; AFFARI INTERNI, PROTEZIONE CIVILE, RAPPORTI CON LE GIUNTE DI CASTELLO; GIUSTIZIA; ISTRUZIONE, CULTURA, BENI CULTURALI, UNIVERSITÀ E RICERCA SCIENTIFICA

LA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE AFFARI COSTITUZIONALI ED ISTITUZIONALI; PUBBLICA AMMINISTRAZIONE; AFFARI INTERNI, PROTEZIONE CIVILE, RAPPORTI CON LE GIUNTE DI CASTELLO; GIUSTIZIA; ISTRUZIONE, CULTURA, BENI CULTURALI, UNIVERSITA' E RICERCA SCIENTIFICA nella seduta del 21 marzo 2019, ha esaminato ed approvato in sede referente il Progetto di Legge "INTRODUZIONE DEL REATO DI CORRUZIONE PRIVATA NELL'ORDINAMENTO SAMMARINESE" accogliendo gli emendamenti riportati nel seguente testo evidenziati in grassetto o interlineati:

"INTRODUZIONE DEL REATO DI CORRUZIONE PRIVATA NELL'ORDINAMENTO SAMMARINESE"

Art. 1

1. Dopo l'art. 317 del Codice Penale è inserito il seguente articolo:

"Art. 317-bis

(Corruzione privata)

L'amministratore, il direttore, il dirigente, il sindaco, il curatore, il liquidatore, il commissario straordinario, il procuratore di una società o di un altro ente, anche privo di personalità giuridica, che svolge attività d'impresa, il quale riceve per sé o per altri una qualsiasi utilità non dovuta, o ne accetta la promessa per omettere, ritardare o per compiere un atto in violazione degli obblighi inerenti al suo ufficio o in violazione del dovere di fedeltà, è punito con la prigionia, l'interdizione dai pubblici uffici e dai diritti politici e la multa a giorni di secondo grado.

Se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma, si applica la prigionia, l'interdizione dai pubblici uffici e dai diritti politici di primo grado e la multa a giorni di secondo grado.

Le pene previste dai commi che precedono si applicano anche a chi dà o promette l'utilità non dovuta.

Le pene previste dai commi precedenti sono aumentate di un grado se la società o l'ente ha beneficiato di sgravi fiscali, contributivi, finanziamenti, provvidenze o sostegni da parte dello Stato in relazione all'attività a cui si riferisce l'atto compiuto, ritardato o omesso. Le stesse pene si applicano se la società o l'ente è partecipato in tutto o in parte dallo Stato.".

Art. 2

1. L'art. 374-*ter* del Codice Penale è così modificato: "Art. 374-*ter*



COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE AFFARI COSTITUZIONALI ED ISTITUZIONALI; PUBBLICA AMMINISTRAZIONE; AFFARI INTERNI, PROTEZIONE CIVILE, RAPPORTI CON LE GIUNTE DI CASTELLO; GIUSTIZIA; ISTRUZIONE, CULTURA, BENI CULTURALI, UNIVERSITÀ E RICERCA SCIENTIFICA

(Malversazione, concussione, corruzione pubblica e privata, istigazione alla corruzione di funzionari di Stati esteri o di organizzazioni pubbliche internazionali, arbitri nazionali e stranieri, giurati internazionali)

Le disposizioni degli articoli 317 bis, commi 1 e 2, 371, 372, 373 commi 1, 2 e 3, 374 comma 1, e 374 bis commi 3 e 4, si applicano anche a coloro che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle di pubblico ufficiale o di pubblico impiegato che non riveste la qualità di pubblico ufficiale nell'ambito di Stati esteri o di organizzazioni pubbliche internazionali, nonché ai funzionari e agli agenti assunti per contratto presso Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, arbitri nazionali e stranieri, giurati internazionali.

Le disposizioni degli articoli 317 bis, commi 3 e 4, 373 comma 4, 374 comma 2, 374 bis commi 1 e 2, si applicano anche se l'utilità è data, offerta o promessa alle persone indicate nel primo comma del presente articolo.".

Art. 3

1. Dopo l'art. 374-*ter* del Codice Penale è inserito il seguente articolo: "Art. 374-*quater*

(Corruzione pubblica e privata, concussione, accettazione di utilità per atto compiuto, istigazione alla corruzione compiuti per mezzo di intermediari)

Le pene previste dagli articoli 317 bis, 372, 373, 374 e 374 bis si applicano anche nel caso in cui il reato sia perpetrato per mezzo di intermediari, ovvero che l'utilità o il vantaggio promessi siano destinati a terzi.".

Art. 4 (Modifica all'articolo 6 del Codice Penale)

1. L'articolo 6 del Codice Penale, primo comma, è così modificato:

"E' soggetto alle disposizioni del presente Codice Penale chiunque commette fuori territorio dello Stato uno dei misfatti previsti dagli articoli: 170, 185, 196, 204-bis, 204 ter, 284, 285, 305, 305 bis, 317 bis, 324, 325, 326, 328, 329, 331, 332, 333, 334, 337, 337 bis, 337-ter, 338, 339, 341, 342, 343, 344, 346, 347, 371, 372, 373, 374, 374 bis, 374 ter, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 400, 401, 401 bis, 403, 403-bis, 403-ter, 403-quater, 405."

Art. 5 *(Entrata in vigore)*

La presente Legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.